



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo  
- La Commissione Consultiva -

**Oggetto:** quesito formulato dal Sindaco del Comune di Barisciano con nota del 6 agosto 2012 (rif. nota n. 6103/AG del 29 agosto 2012).

Sulla richiesta di parere afferente quanto in oggetto, la Commissione Consultiva al completo si riunisce il giorno 10 settembre 2012 per discutere ed emettere il relativo parere.

In via preliminare questa Commissione ritiene che – sebbene l'art. 67-bis, comma 1, del decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 abbia disposto, con decorrenza 31 agosto 2012, la cessazione dello stato di emergenza dichiarato a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009 – sussistano comunque i presupposti per emettere il presente parere perché la richiesta di parere è datata 29 agosto 2012 e il secondo comma del predetto art. 67-bis dispone che “continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato”.

La richiesta di parere in oggetto concerne essenzialmente la possibilità di cumulare il contributo definitivo relativo alle parti comuni di un'abitazione classificata con esito E, nella parte in cui si riferisce ai costi per “movimentazione arredi”, con l'ulteriore contributo di cui all'art. 5 della OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009, secondo il quale “allo scopo di favorire la rapida effettuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione diversi da quelli disciplinati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, è riconosciuto un contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il deposito temporaneo del mobilio, fino ad un massimo di euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano presso il comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute con oneri posti a carico all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”.

A tal riguardo questa Commissione osserva innanzi tutto che il beneficiario del suddetto contributo definitivo afferma quanto segue: «nel caso in esame è stato


necessario attivare una ditta specializzata in traslochi per provvedere allo smontaggio e protezione dei mobili più importanti, all'inventario dei beni, al relativo inscatolamento ed al trasporto della maggior parte del materiale presso un magazzino idoneo allo scopo. Del resto del mobilio e degli arredi rimasi nei vari locali si sta occupando la Ditta esecutrice dei lavori attingendo alle disponibilità previste per la movimentazione. Le due attività, nel caso in esame, sono complementari ed entrambe necessarie dato che lo smontaggio degli arredi "importanti" e "delicati", la loro protezione, l'inscatolamento, il trasporto e lo stoccaggio degli stessi per tutta la durata dei lavori è mansione per una ditta specializzata, mentre la semplice movimentazione del materiale "non importante" rimasto in abbondanza nei vari ambienti può essere trattata dagli operai della ditta edile in quanto non richiede un'attenzione, cura o trattamento particolare».

Stante tale premessa, non si ravvisano ragioni ostative al cumulo dei due contributi, perché gli stessi presentano diversi oggetti. Infatti la richiesta relativa al contributo di cui all'art. 5 della OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009 riguarda gli arredi "importanti" e "delicati" presenti all'interno dell'immobile, mentre il contributo definitivo già accordato riguarda i restanti arredi presenti all'interno dell'immobile. Resta fermo che – stante la potenziale sovrapposizione dei due contributi – risulta comunque opportuno disporre la visita ispettiva alla quale si riferisce lo stesso rappresentante delle parti comuni, allo scopo di verificare l'effettiva diversità degli oggetti dei due contributi.

Roma, 10 settembre 2012


I Presenti:

Filippo Donati




A handwritten signature consisting of a large 'F' followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

Mauro Orfice



A handwritten signature in cursive script, appearing to start with 'M' and 'O'.

Carlo Polidori



A handwritten signature in cursive script, appearing to start with 'C' and 'P'.